

**Causa C-296/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

10 maggio 2023

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

20 aprile 2023

**Ricorrente:**

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V.

**Resistente:**

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**ORDINANZA**

(omissis)

nella causa promossa da

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V., (omissis) Bad Homburg,

ricorrente e ricorrente in cassazione,

(omissis)

contro

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, (omissis) Karlsruhe,

convenuta e resistente in cassazione,

(omissis)

A seguito dell'udienza del 23 febbraio 2023 (omissis), la Prima Sezione Civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha

così deciso:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1):

Se «indicazioni analoghe» ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 siano soltanto le indicazioni contenute in un messaggio pubblicitario che, proprio come le espressioni esplicitamente elencate in detta disposizione, minimizzano in termini generici le caratteristiche del biocida rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o rispetto alla sua efficacia, o se tra le «indicazioni analoghe» rientrano tutte le espressioni che presentano, rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o rispetto alla sua efficacia, un contenuto che, al pari delle espressioni elencate, minimizza tali rischi pur senza necessariamente generalizzare.

Motivi:

- 1 I. La ricorrente è la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. (associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale). La convenuta è una catena di drogherie operante su tutto il territorio nazionale tedesco.
- 2 La convenuta commercializzava un disinfettante denominato «BioLYTHE» sia all'interno delle proprie filiali, nella confezione di seguito riprodotta, sia online, riportando un'immagine del prodotto e dell'etichetta, oltre a un ulteriore testo informativo, compresa una «descrizione del prodotto». Il prodotto contiene ipoclorito di sodio (NaClO) in una concentrazione dello 0,049 % in peso. Si tratta di un agente ossidante che scinde o rilascia ossigeno, il quale danneggia le membrane cellulari dei batteri, dei virus e dei funghi impedendo loro di contrastare la pressione osmotica.



- 3 L'etichetta riprodotta nelle immagini che seguono, con parti di volta in volta ingrandite, reca sotto la denominazione del prodotto la formula – presente anche nella descrizione del prodotto che figura sulla pagina Internet della convenuta – «Ökologisches Universal-Breitband Desinfektionsmittel (disinfettante ecologico universale ad ampio spettro)» e, sotto al testo «Haut-, Hände- und Oberflächendesinfektion (disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici)» e «Wirksam gegen SARS-Coronavirus (efficace contro il Covid-19)», le formule «Hautfreundlich • Bio • ohne Alkohol (delicato sulla pelle • biologico • non contiene alcool)».

**BIO LYTHE**  
Ökologisches Universal-Breitband  
Desinfektionsmittel  
**Fertigkonzentrat**

**Merkmale**  
• hochwirksam gegen 99,99% aller bekannten Bakterien, Viren, Pilze und Keime • vernichtet auch Viren (behüllt und unbehüllt) und Bakterien, die gegen andere Verfahren resistent sind  
• pH-neutral • keine Resistenzbildung • neutralisiert Gerüche aller Art • ohne Aldehyde, Farb- oder Duftstoffe

**Zusammensetzung kg/g**  
995 g demineralisiertes Wasser H<sub>2</sub>O, 4,5 g NaCl elektrochemisch aktiviertes Salz, 0,49 g Natriumhypochlorit Na<sup>+</sup>OCl<sup>-</sup>, 0,008 g O<sub>2</sub> Sauerstoff, 0,004 g O<sub>3</sub> Ozon

aut-, Hände- und Oberflächendesinfektion  
Wirksam gegen SARS-Corona  
Hautfreundlich • Bio • ohne Alkohol  
Made in Germany

- 4 La ricorrente ritiene che il messaggio pubblicitario sia sleale poiché la convenuta violerebbe attraverso di esso talune norme dirette a disciplinare il comportamento sul mercato di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (in prosieguo: il «regolamento sui biocidi»). A seguito di una diffida rimasta infruttuosa, la ricorrente ha chiesto di condannare

la convenuta ad astenersi, pena la comminazione di una meglio precisata sanzione, dal descrivere nel commercio, all'interno dei messaggi pubblicitari (anche online) o sulle etichette, i prodotti disinfettanti, in particolare il «BioLYTHE», come «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro» e/o «delicato sulla pelle» e/o «biologico» e dal distribuirli come tali (direttamente o tramite terzi).

- 5 La ricorrente ha, inoltre, chiesto il rimborso delle spese di monitoria in misura forfettaria, oltre agli interessi.
- 6 Il Landgericht (Tribunale del Land) ha accolto il ricorso [LG Karlsruhe (Tribunale del Land, Karlsruhe), sentenza del 25 marzo 2021 – 14 O 61/20 KfH, juris]. A seguito dell'appello proposto dalla convenuta, il giudice dell'impugnazione ha modificato in parte la sentenza di primo grado respingendo la domanda di provvedimenti inibitori con riferimento all'indicazione pubblicitaria «delicato sulla pelle» e ha rigettato l'impugnazione quanto al resto [OLG Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe), GRUR 2022, 1620]. Con il suo ricorso

per cassazione (Revision), ammesso dal giudice dell'impugnazione nei limiti del rigetto parziale della domanda e di cui la convenuta chiede il rigetto, la ricorrente ripropone la sua domanda di provvedimenti inibitori con riferimento all'indicazione pubblicitaria «delicato sulla pelle».

- 7 II. L'esito del ricorso per cassazione (Revision) dipende dall'interpretazione che deve essere data della nozione di «indicazioni analoghe» vietate in una pubblicità per i biocidi ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Tale questione è rilevante ai fini della decisione, non è ancora stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea e la corretta interpretazione del diritto dell'Unione non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v. sentenza della Corte del 6 ottobre 2021 – C-561/19, NJW 2021, 3303 [juris punti 32 e segg.] – Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi). Pertanto, prima di statuire sul ricorso per cassazione (Revision), è necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE.
- 8 1. Nella misura in cui rileva ai fini del procedimento per cassazione, il giudice dell'impugnazione ha valutato la domanda di provvedimenti inibitori come infondata con riferimento alla definizione del disinfettante come «delicato sulla pelle». Al riguardo, esso ha formulato le seguenti considerazioni.
- 9 La ricorrente sarebbe legittimata a proporre la domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 2, dell'UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, legge tedesca contro la concorrenza sleale). La pratica commerciale contestata non sarebbe inammissibile per violazione dell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento sui biocidi quale condotta sleale, poiché la convenuta non sarebbe destinataria della norma di cui trattasi. Con il contestato utilizzo della dicitura «delicato sulla pelle» per un disinfettante, la convenuta non avrebbe violato nemmeno l'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi. La formula «delicato sulla pelle» non sarebbe un'«indicazione analoga» ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi. Essa non sarebbe nemmeno fuorviante ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento di cui trattasi.
- 10 2. La ricorrente è legittimata a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 2, dell'UWG, nella versione vigente sino al 30 novembre 2021 (v. articolo 15a, paragrafo 1, dell'UWG). Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto, senza incorrere in alcun errore di diritto, che non venga in considerazione una violazione da parte della convenuta dell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento sui biocidi, poiché la convenuta non è destinataria della disposizione di cui trattasi, che è diretta ai titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera p), del regolamento sui biocidi. La ricorrente non sostiene che la convenuta rientri tra di essi.

- 11 3. La violazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi fatta valere dalla ricorrente rappresenta una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG e inammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'UWG, che può giustificare, in ragione del pericolo di reiterazione presente nella specie, una domanda di provvedimenti inibitori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, dell'UWG.
- 12 a) A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi, in ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.
- 13 b) La disposizione di cui all'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi è una norma diretta a disciplinare il comportamento sul mercato ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG. Essa è anche volta a disciplinare il comportamento degli operatori nell'interesse dei consumatori. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento sui biocidi ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente (articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento sui biocidi). L'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi contiene norme sulla pubblicità dei biocidi con cui si intende contrastare qualsiasi banalizzazione dei rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o riguardo alla sua efficacia (omissis) [riferimento alla dottrina]. L'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi mira così anche a tutelare la salute dei consumatori.
- 14 c) Una violazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi può ledere sensibilmente gli interessi dei consumatori ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG. Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), le violazioni di norme dirette a disciplinare il comportamento sul mercato nell'ottica di proteggere la salute dei consumatori sono senz'altro idonee a ledere sensibilmente gli interessi dei consumatori ai sensi dell'articolo 3a, dell'UWG [v. decisione del BGH (Corte federale di giustizia) del 24 marzo 2016 – I ZR 243/14, GRUR 2016, 833 [juris punto 11] = WRP 2016, 858 – Bio-Gewürze I (Spezie biologiche I), e ulteriori rimandi]. L'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi rappresenta una siffatta norma diretta a disciplinare il comportamento sul mercato (anche) nell'ottica di tutelare la salute dei consumatori.
- 15 d) Il fatto che la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali armonizzi pienamente le disposizioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori (articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, della direttiva 2005/29/CE) non osta al perseguimento di

una violazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi quale pratica commerciale sleale. Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, la direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti. L'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi rientra tra dette disposizioni.

- 16 4. In linea con le parti, il giudice dell'impugnazione ha correttamente ritenuto che i disinfettanti oggetto della domanda siano dei biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui biocidi, vale a dire, sostanze o miscele dirette a esercitare un effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. Le formule contestate sono anche parte dell'annuncio pubblicitario disciplinato dall'articolo 72 del regolamento sui biocidi [v. la definizione legale dell'espressione «annuncio pubblicitario» nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera y), del regolamento sui biocidi].
- 17 5. Inoltre, il giudice dell'impugnazione ha correttamente ritenuto, senza essere contestato sul punto nel ricorso per cassazione, che, ai fini di una violazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi, l'induzione in errore non rilevi neppure con riferimento alla fattispecie delle «indicazioni analoghe».
- 18 a) La norma di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi trasferisce per analogia agli annunci pubblicitari i requisiti in materia di etichettatura da parte del titolare dell'autorizzazione che si ricavano dall'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento sui biocidi, previsti anch'essi nella sezione «Informazioni sui biocidi». Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento sui biocidi, i titolari dell'autorizzazione provvedono affinché le etichette non siano ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente, ovvero riguardo alla sua efficacia, e in nessun caso esse riportano le diciture «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. L'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi contiene una disciplina analoga per l'ambito della pubblicità e prescrive, nella prima frase, che gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o rispetto alla sua efficacia. In base alla disciplina – qui in esame – di cui all'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi, in ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.
- 19 b) Pertanto, entrambe le disposizioni vietano anzitutto una descrizione ingannevole sull'etichetta (articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, prima ipotesi, del regolamento sui biocidi) o negli annunci pubblicitari (articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui biocidi). Entrambe queste

disposizioni vietano, inoltre, talune formule elencate in dettaglio, oltre alle «indicazioni analoghe» (quanto alle etichette, nell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, seconda ipotesi, del regolamento sui biocidi; per gli annunci pubblicitari vedasi l'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi). Tale divieto imperativo – «in nessun caso» o «in ogni caso (...) non» – di utilizzo di determinate formule sussiste a prescindere dal loro carattere ingannevole ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, prima frase, prima ipotesi, o dell'articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui biocidi. Per la fattispecie delle «indicazioni analoghe», prevista in entrambe le disposizioni, che estende il divieto imperativo a formule che, rispetto agli esempi riportati, devono essere considerate come «indicazioni analoghe», non vale al riguardo nulla di diverso.

- 20 6. Con riferimento alla definizione del disinfettante come «delicato sulla pelle», la domanda di provvedimenti inibitori è fondata solo ove detta formula ricada, quale «indicazione analoga», nel divieto di cui all'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi. L'esito del ricorso per cassazione dipende, quindi, dal significato da attribuire alle «indicazioni analoghe».
- 21 a) Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto che nell'espressione «indicazioni analoghe» non ricadano solo le formule che coincidono, nel contenuto, con le formule singolarmente indicate. L'espressione dovrebbe ricomprendere, in particolare, quelle formule, se del caso diverse nel contenuto, il cui tenore informativo risulti simile (solo) nel senso che, muovendo dalla finalità di tutela del divieto, esse appaiono equivalenti sotto il profilo valutativo poiché condividono, nel contenuto, i medesimi elementi caratteristici alla base del giudizio di disvalore compiuto nel regolamento con riferimento alle nozioni espressamente indicate. Le nozioni elencate nel regolamento avrebbero in comune il fatto di minimizzare, mediante una formula generica, le caratteristiche del biocida sotto il profilo dei rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e sotto il profilo della sua efficacia. Pertanto, sarebbero ricompresi nel divieto, come «analoghi», i riferimenti alle caratteristiche del biocida in relazione ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e riguardo alla sua efficacia che equivalgono, nella banalizzazione di tali aspetti da essi operata in maniera generica, alle formule indicate a titolo di esempio. Ai fini dell'accertamento del contenuto generalizzante del riferimento, quale elemento caratterizzante della fattispecie di divieto, non sarebbe ancora sufficiente che il riferimento in esame possa essere ricondotto a una delle diciture elencate a titolo esemplificativo nel senso che quest'ultima rappresenti la nozione generale.
- 22 Pertanto, la formula «delicato sulla pelle» non ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi quale «indicazione analoga», e ciò a prescindere dal fatto che il pubblico di riferimento si aspetti un (diretto) effetto benefico, una mera innocuità o semplicemente una limitazione del rischio per la pelle. La formula «delicato sulla pelle» non relativizzerebbe in maniera generica il rischio che il prodotto o i suoi

effetti comportano e la loro idoneità ad arrecare un danno, né in termini generali (come «biocida a basso rischio», «innocuo», «non tossico»), né quantomeno in modo specifico sotto il profilo di uno dei beni protetti (la salute umana, la salute animale o l'ambiente). Essa descriverebbe piuttosto – seppure anche a tale riguardo in maniera molto generica – l'effetto del prodotto su uno specifico organo, vale a dire, la pelle dell'uomo.

- 23 La Sezione adita ritiene che tale posizione sia corretta.
- 24 b) Sulla base del solo tenore letterale dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi non è possibile stabilire cosa si intenda per «indicazioni analoghe». Tuttavia, a parere di questo Collegio, il giudice dell'impugnazione ha correttamente ritenuto che non si tratti soltanto di diciture che costituiscono sinonimi delle affermazioni concretamente indicate. In tal senso depone la nozione di «analogo», che non ricomprende, per l'appunto, soltanto diciture identiche; è, per contro, sufficiente una mera «analogia» con le diciture concretamente indicate.
- 25 c) La finalità dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi e la combinazione con l'articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui biocidi depongono a favore della posizione del giudice dell'impugnazione.
- 26 aa) Dai considerando 1 e 3 del regolamento sui biocidi emerge che il legislatore dell'Unione ha inteso perseguire un equilibrio specifico tra la libera circolazione dei biocidi e un livello elevato di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Da un'interpretazione letterale dell'articolo 72 del regolamento sui biocidi, alla luce dei considerando 1 e 3 di quest'ultimo, si evince che il settore riguardante le diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi utilizzabili nell'ambito della pubblicità di tali prodotti è stato armonizzato in modo completo, dal legislatore dell'Unione (sentenza della Corte del 19 gennaio 2023 – C-147/21, GRUR 2023, 354 [juris punti 64 e seg.] – CIHEF e a.).
- 27 bb) Nell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi, il legislatore dell'Unione, oltre a prevedere nella prima frase il divieto di riportare indicazioni fuorvianti, ha dichiarato nella seconda frase come in ogni caso inammissibili (solo) singole diciture. Pertanto, a parere della Sezione adita, il giudice dell'impugnazione ha correttamente ritenuto che il regolamento non intenda vietare tout court le diciture che – a prescindere dalla correttezza del loro contenuto, da determinarsi alla luce del divieto di indicazioni fuorvianti – si riferiscono alla presenza, ed eventualmente alla portata, o all'assenza di determinati rischi ed effetti del prodotto dal punto di vista della salute umana o animale, dell'ambiente, o della sua efficacia. Dalla disciplina di cui all'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi non emerge nemmeno che essa intenda escludere dalle formule ammesse – in particolare, da quelle non fuorvianti – tutti i riferimenti, quindi anche quelli specifici e circostanziati, riguardanti la mancanza di rischi o il ridotto rischio del prodotto o addirittura gli

effetti benefici del prodotto sotto determinati profili. La Sezione adita concorda con il giudice dell'impugnazione che ciò deponga a favore di un'interpretazione dell'espressione «indicazioni analoghe» nel senso che assumono rilievo tutte le caratteristiche comuni alle nozioni elencate a titolo esemplificativo, quindi non soltanto il loro effetto di minimizzazione dei rischi, ma anche proprio la loro formulazione generica.

- 28 cc) Tenuto conto del divieto generale di indicazioni fuorvianti previsto all'articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui biocidi, finalizzato alla tutela della salute, una siffatta interpretazione trova conferma nell'obiettivo del regolamento sui biocidi di perseguire un equilibrio specifico tra la libera circolazione dei biocidi – compresa la pubblicità dei medesimi – e un livello elevato di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Alla luce di questo obiettivo occorre anche considerare che, di norma, le diciture generiche non hanno per i consumatori alcun valore informativo o, tutt'al più, un valore informativo ridotto; per contro, i riferimenti specifici e circostanziati forniscono, in determinate condizioni, informazioni preziose e utili al consumatore. A parere della Sezione adita, nell'ambito dell'equilibrio perseguito dal regolamento sui biocidi tra la libera circolazione dei biocidi e un livello elevato di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente, occorre tener conto di tale interesse dei consumatori ad essere informati.
- 29 dd) Questo Collegio ritiene che siffatta interpretazione non porti a una banalizzazione dei rischi dei biocidi, da cui deriverebbe un impiego meno consapevole del prodotto e una conseguente messa a rischio della salute, degli animali o dell'ambiente.
- 30 (1) Proprio in ragione del fatto che le formule che, a parere della Sezione adita, non rientrano tra le «indicazioni analoghe» non minimizzano in maniera generica i rischi del biocida ma si riferiscono (soltanto) a specifici aspetti del prodotto e non negano così potenziali effetti collaterali dannosi ad esso collegati, non sussiste il rischio che, in presenza di indicazioni di questo tipo, il pubblico perda di vista la pericolosità di base del biocida.
- 31 (2) In base alla percezione del pubblico di riferimento accertata dal giudice dell'impugnazione, il consumatore distingue tra l'efficacia di un disinfettante in generale e i singoli aspetti della sua efficacia. Dall'attributo «delicato sulla pelle» riferito a un disinfettante, il cui effetto, in base alla sua destinazione, mira a distruggere l'integrità di determinati organismi e che tradizionalmente non viene impiegato in ragione di un immediato effetto benefico per la salute dei suoi componenti, il pubblico desume unicamente una relativizzazione degli effetti collaterali dannosi. Non sussiste pertanto nemmeno il rischio che i consumatori utilizzino un biocida con maggiore leggerezza solo in quanto destinatari di un riferimento specifico (e non fuorviante) apposto sul prodotto.
- 32 Questa percezione del pubblico di riferimento trova conferma nell'obbligo di etichettatura a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, prima frase, del regolamento

sui biocidi, ai sensi del quale qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

- 33 A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento sui biocidi, le frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell'annuncio. In tal modo, la pericolosità del biocida è chiaramente messa in evidenza al pubblico.
- 34 (3) A favore dell'interpretazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi qui sostenuta depone anche il fatto che le diciture ivi indicate sono soggette a un divieto generale a prescindere da un rischio di induzione in errore. Questo parziale divieto generale è accompagnato dal divieto di indicazioni fuorvianti previsto nell'articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui biocidi, ai sensi del quale gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono ad esso in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e alla sua efficacia. Pertanto, nell'insieme, anche seguendo l'interpretazione della fattispecie di «indicazioni analoghe» di cui all'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi sostenuta dalla Sezione adita, la disciplina sulla pubblicità dei biocidi prevista dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento medesimo contrasta il rischio che si promuova la vendita di biocidi mediante testi pubblicitari che pongono in secondo piano la pericolosità intrinseca ai prodotti e che si riferiscono soltanto ad alcune caratteristiche del prodotto.
- 35 7. L'interpretazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui biocidi è rilevante ai fini della decisione. La ricorrente non può fondare la sua domanda di provvedimenti inibitori contro la dicitura «delicato sulla pelle» nella pubblicità del disinfettante su una violazione del divieto di indicazioni fuorvianti di cui all'articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sui biocidi.
- 36 a) Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto che il consumatore medio accorto e avveduto comprenderebbe la descrizione del disinfettante come «delicato sulla pelle» nel senso che la sua applicazione su di essa la protegge in qualche modo e in una non meglio precisata misura, senza necessariamente evitare qualsiasi danno alla stessa. In particolare, detto consumatore non ne desumerebbe un qualche effetto (benefico) diretto degli ingredienti del prodotto per la salute della pelle. In mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento, il consumatore interpreterebbe la «delicatezza» unicamente nel senso che il prodotto tiene conto, ad esempio, della salute o del benessere della pelle in misura – relativamente – maggiore rispetto a quanto farebbero prodotti equivalenti dal punto di vista funzionale. Proprio con riferimento alla formula per un disinfettante, il pubblico di riferimento dedurrebbe dall'attributo «delicato sulla pelle» unicamente una relativizzazione degli effetti collaterali dannosi. La ricorrente, su cui grava l'onere della prova al riguardo, non deduce che la situazione reale si discosti da questa percezione del pubblico di riferimento. Questa valutazione non presenta alcun errore di diritto.

- 37 b) La determinazione della percezione del pubblico di riferimento è soggetta unicamente a un controllo circoscritto da parte del giudice di cassazione, chiamato a verificare che il giudice dell'impugnazione abbia esaminato tutti gli elementi di fatto senza incorrere in errori procedurali, che la valutazione non sia illogica e che essa sia conforme agli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune. Posto che non si tratta di un accertamento dei fatti in senso stretto, ma dell'applicazione di conoscenze specifiche basate sull'esperienza, un errore di diritto può sussistere anche laddove la percezione del pubblico di riferimento così come accertata sia contraddetta dall'esperienza comune (BGH, sentenza dell'11 febbraio 2021 – I ZR 126/19, GRUR 2021,746 [juris punto 43] = WRP 2021,604 – Dr. Z.).
- 38 c) Il giudice dell'impugnazione non ha commesso un siffatto errore di diritto. In particolare, detto giudice ha correttamente ritenuto che, ai fini della determinazione del contenuto del messaggio pubblicitario, sia dirimente la comprensione di un destinatario della pubblicità mediamente informato, nonché accorto e avveduto nella misura richiesta dalla situazione (v. BGH, sentenza del 5 novembre 2020 – I ZR 204/19, GRUR 2021, 513 [juris punto 11] = WRP 2021, 327 – Sinupret). Non emerge nemmeno che il giudice dell'impugnazione non abbia tenuto adeguatamente conto dei requisiti particolarmente stringenti in termini di correttezza, univocità e chiarezza del messaggio pubblicitario in caso di pubblicità riferita alla salute (v. al riguardo BGH, sentenza del 6 febbraio 2013 – I ZR 62/11, GRUR 2013, 649 [juris punto 15] = WRP 2013, 772 – Insulina basale con vantaggi in termini di peso, e altri riferimenti). In particolare, il giudice ha effettuato una valutazione complessiva tenendo conto della tipologia e della funzione della merce proposta.
- 39 Nella misura in cui nel ricorso per cassazione (Revision) si sostiene, richiamando la decisione del Tribunale del Land, che il consumatore desumerebbe dalla dicitura «delicato sulla pelle» un effetto benefico per la pelle o riterrebbe quantomeno che si tratti di un prodotto innocuo, cosicché sussisterebbe un'induzione in errore che potrebbe determinare una messa a rischio della salute, viene ivi fatto unicamente un tentativo di sostituire la valutazione del giudice di merito con la propria, senza dimostrare un errore di diritto. Il giudice dell'impugnazione ha, inoltre, correttamente osservato che non sussisterebbe un'induzione in errore nemmeno se la formula «delicato sulla pelle» fosse intesa nel senso che l'applicazione del disinfettante non presenta alcun rischio di danno per la salute della pelle. La ricorrente non avrebbe dedotto alcuna circostanza idonea a dimostrare che, nel caso del prodotto pubblicizzato, ciò non corrisponda al vero.

(omissis)